

ASSOCIAZIONE
EX APPARTENENTI
ALLA SCUOLA
MILITARE ALPINA



STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita una ASSOCIAZIONE, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE EX APPARTENENTI SCUOLA MILITARE ALPINA". Essa è un'associazione libera, culturale, indipendente e apolitica.

ARTICOLO 2

FINALITÀ

- Riunire in una associazione tutti coloro che hanno prestato servizio, nel tempo, presso la "Scuola Militare Alpina di Aosta" e presso la "Scuola Centrale Militare di Alpinismo di Aosta";
- Organizzare incontri allo scopo di riallacciare vecchie amicizie e crearne di nuove fra persone che hanno vissuto un periodo di addestramento e servizio presso la Scuola Militare Alpina, mantenendo vivo quello spirito alpino che ha accompagnato tale periodo, rafforzando la solidarietà e il cameratismo;
- creare una capillare organizzazione pronta a dare sostenimento morale e materiale a ex commilitoni che si trovino in particolare stato di bisogno;
- favorire un supporto ad altre organizzazioni preposte a interventi in caso di calamità;
- tenere stretti rapporti con la Scuola Militare Alpina di Aosta per organizzare incontri social-culturali e sportivi fra ex appartenenti e le loro famiglie e per poter concorrere con esperienze, idee, proposte e studi a rendere il servizio militare più costruttivo e formativo tendente alla formazione dell'individuo, in vista di un suo inserimento nel tessuto sociale;
- rendersi garanti, con iniziative e attività, della salvaguardia dell'ambiente e della natura;
- stimolare con attività pratiche l'amore per la montagna, l'ambiente e lo sport alpino;
- favorire contatti con l'Associazione Nazionale Alpini per l'inserimento dei soci nei vari Gruppi ANA.

ARTICOLO 3

SEDE

L'associazione ha sede in Aosta. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere stabilito e variato l'indirizzo della sede sociale. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi regionali e/o rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 4

DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

ESCLUSIONE DI FINI DI PROFITTO

Eventuali attività economiche dell'associazione non hanno fini di lucro e tendono al pareggio del bilancio.

Eventuali eccedenze devono essere devolute ad iniziative per la realizzazione delle finalità sociali.

I soci potranno provvedere al ripartimento di eventuali disavanzi sia con la corresponsione di ulteriori quote sociali sia tramite finanziamenti infruttiferi a mente dell'art. del c.c.

ARTICOLO 6

SOCI

L'associazione è composta da tre categorie di soci: fondatori, ordinari e benemeriti.

ARTICOLO 7

Soci fondatori. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti alle riunioni costitutive dell'Associazione. Essi sono garanti e responsabili dello statuto. Hanno diritto di voto: fra di loro vengo-

no elette le prime cariche sociali per il funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Soci ordinari. Sono soci ordinari tutti coloro che avendo requisiti richiesti dal successivo art. 10, facciano domanda di iscrizione al sodalizio. Sono accettati con tale qualifica ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto al voto e hanno tutti i diritti e i doveri dei soci fondatori.

ARTICOLO 9

Soci benemeriti. Sono soci benemeriti tutti coloro i quali con la loro attività o con significative contribuzioni o aiuti abbiano reso segnalati servizi all'Associazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo su segnalazioni da parte dei soci.

ARTICOLO 10

AMMISSIONE A SOCIO

Possono iscriversi all'Associazione tutti coloro che abbiano prestato servizio militare *effettivo* presso la Scuola Militare Alpina di Aosta, che accettino le norme del presente statuto e del regolamento interno; che abbiano versato la quota di iscrizione e la quota sociale annua nei modi e nell'ammontare stabiliti dall'assemblea dei soci.

ARTICOLO 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio ordinario o benemerito si perde:

- per recesso: quando il socio ne dia comunicazione scritta; il recesso avrà decorrenza immediata salvo il pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Associazione;
- per radiazione pronunciata dal collegio dei probiviri e ratificata dall'assemblea dei soci.

Il socio che, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi categoria appartenga, cessa di far parte dell'Asso-

ciazione, perde ogni diritto all'uso del patrimonio sociale.

ARTICOLO 12

QUOTE E CONTRIBUTI SOCIALI

Tutti i soci, esclusi i benemeriti, devono versare una quota di iscrizione ed una quota sociale annua stabilita annualmente dall'assemblea.

ARTICOLO 13

ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) il Collegio dei probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA

L'assemblea è formata da tutti i soci iscritti all'associazione e in regola con il pagamento delle quote sociali alla data fissata per la stessa. I soci vi partecipano personalmente.

Sono escluse le deleghe.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo in una località stabilita di volta in volta.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per discutere e deliberare su:

- a) relazione morale ed organizzativa del Consiglio Direttivo;
- b) relazione finanziaria, bilancio preventivo e consuntivo;
- c) numero, nomina e ratifica delle cariche sociali;
- d) argomenti e proposte organizzative;
- e) ammontare delle quote sociali;

f) regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e sulle varianti;

g) quanto altro portato all'ordine del giorno.

- L'assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o su richiesta scritta da almeno un decimo dei soci, con l'indicazione specifica degli argomenti da porre all'Ordine del Giorno.

In quest'ultimo caso la convocazione deve essere fatta entro 60 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera sugli argomenti previsti dal C.C.

Le assemblee Ordinaria e Straordinaria saranno convocate con avviso scritto contenente la data, la località e l'Ordine del giorno, almeno 30 giorni prima dell'adunanza.

- VALIDITÀ DELLE ASSEMBLEE.

L'assemblea ordinaria sarà valida con la presenza di almeno 15 soci.

L'assemblea straordinaria sarà valida con la presenza di almeno 1/10 dei soci iscritti e paganti; in seconda convocazione con la presenza di almeno 15 soci.

Le assemblee deliberano con la maggioranza relativa dei voti, con voto palese.

Il presidente dell'assemblea è il Presidente in carica della associazione.

L'assemblea, anche su proposta del Presidente, elegge il segretario e se in votazione 3 scrutatori.

Ciascun socio ha diritto a un solo voto.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è composto da tre o cinque membri; sono eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

- Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente e, se lo ritiene opportuno e compatibile con il numero dei suoi membri, un segretario tesoriere.

- I membri del C.D. sono dispensati a prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo ha la direzione morale, disciplinare, amministrativa e organizzativa dell'Associazione:

- a) cura l'adempimento delle finalità associative, l'osservanza del regolamento interno e di ogni altra disposizione deliberata dall'assemblea;
- b) provvede all'amministrazione anche straordinaria del patrimonio sociale e assolve ogni altro compito demandatogli dalla assemblea e dallo statuto;
- c) predispone i regolamenti interni, per meglio attuare gli scopi sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea; propone l'ammontare delle quote sociali; compila il bilancio annuale preventivo e consuntivo, la relazione sull'attività svolta e su quella in programma per l'anno successivo;
- d) delibera sulle accettazioni dei nuovi soci iscritti di tutte le categorie;
- e) nomina uno o più comitati per l'attuazione dei programmi speciali, determinandone i poteri;
- f) convoca l'assemblea.

ARTICOLO 17

Per la validità delle sedute del C.D. è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso.

I consiglieri non possono essere rappresentati fatta eccezione per il Presidente Onorario.

Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

ARTICOLO 18

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più membri, il C. D. provvederà per coaptazione a sostituirli fino alla successiva assemblea.

ARTICOLO 19

Il consigliere assente non giustificato dalle riunioni del C.D. per tre volte è considerato decaduto dalla carica.

ARTICOLO 20

Il C.D. decade in caso di dimissioni di due terzi dei membri eletti. In questo caso rimane in carica con funzioni direttive il Presidente fino alla riunione dell'assemblea straordinaria, da convocarsi entro 60 giorni.

ARTICOLO 21

PRESIDENTE

Il Presidente è espressione dell'unità e dell'operante solidarietà degli iscritti. Viene eletto nell'interno del C.D. dai membri che lo compongono.

Dura in carica tre anni; è rieleggibile.

ARTICOLO 22

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi a giudizio. Ha la firma sociale.

Al Presidente spetta inoltre:

- a) la presidenza dell'assemblea dei soci e il diritto di costatarne la validità;
- b) la presidenza delle riunioni del C.D. e la cura dell'esecuzione delle deliberazioni;
- c) tutto quanto di competenza del tesoriere se non nominato;
- d) quant'altro stabilito dal presente statuto e dal regolamento.

ARTICOLO 23

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice Presidente o dal consigliere anziano.

ARTICOLO 24

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti ha per compito la vigilanza continua della gestione economica-finanziaria dell'associazione. Deve accompagna-

re i bilanci preventivi e consuntivi, da presentare all'assemblea, con una propria relazione esprimendo il proprio parere in merito.

ARTICOLO 25

I revisori dei conti sono eletti dall'assemblea in numero di 3 membri effettivi e 2 membri supplenti. Durano in carica tre anni: sono rieleggibili.

I membri eletti nominano nel loro interno il presidente del Collegio.

Qualora, per qualsiasi motivo, un revisore effettivo cessi le sue funzioni, subentrano i supplenti restando in carico fino al termine del mandato.

I revisori mancanti verranno integrati alla prima assemblea.

ARTICOLO 26

Il collegio dei revisori dei conti opera anche attraverso i propri singoli membri e si riunisce almeno ogni sei mesi, redigendo apposito verbale.

ARTICOLO 27

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri ha il compito di garantire il pieno rispetto dello statuto dell'associazione e la continuità dell'associazione in caso di vacanza degli organi statutari.

ARTICOLO 28

I probiviri sono eletti dall'assemblea in numero di 3 membri. Durano in carica 3 anni; sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o cessazione di un membro nel corso del mandato, lo stesso viene sostituito per cooptazione dai probiviri in carica fino alla convocazione della successiva assemblea.

ARTICOLO 29

L'associazione e i soci sono obbligati a rimettere alle decisioni del collegio dei probiviri la soluzio-

ne di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso.

Rientrano nelle competenze del collegio dei probiviri le decisioni sulla radiazione dei soci.

Il ricorso al collegio deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni dell'atto che determina la controversia.

I probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

Le decisioni del collegio sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione alle autorità giudiziarie.

L'impugnazione, in questi casi, deve essere proposta, a pena di decadenza, non oltre i trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni prese dai probiviri.

ARTICOLO 30

ELEZ. CARICHE SOC.LI - MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento

Per le elezioni delle cariche sociali e per le votazioni inerenti le modifiche allo statuto e allo scioglimento dell'associazione viene stabilita l'adozione del sistema misto, con modalità previste dal regolamento interno come da successivo art. 32, con validità dei voti dei presenti all'assemblea integrati dai voti espressi dai soci assenti tramite lettera. Restano ferme le percentuali e la validità esposte nei rispettivi articoli "modifiche allo statuto" e "scioglimento dell'associazione", considerando come presenti i soci che hanno espresso la loro volontà per lettera.

ARTICOLO 31

REGOLAMENTO

Il Consiglio Direttivo dovrà emanare un regolamento interno per l'attuazione del presente statuto, per le norme relative al sistema elettorale,

per l'uso dei locali, attrezzature o dei servizi sociali.

I soci dell'associazione sono tenuti all'osservanza delle norme regolamentari.

ARTICOLO 32

PATRIMONIO SOCIALE

Costituiscono patrimonio dell'associazione:

- a) i proventi delle quote sociali;
- b) le erogazioni straordinarie e volontarie dei soci, le elargizioni, offerte, sovvenzioni, donazioni o lasciti fatti da persone, enti pubblici o privati, purché accettate dalla associazione;
- c) i proventi derivanti da qualsiasi altra fonte;
- d) i beni mobili ed immobili di cui la stessa venga ad essere proprietaria.

ARTICOLO 33

MODIFICHE STATUTARIE

Le norme del presente statuto possono essere modificate solo dall'assemblea dei soci valida con la presenza anche epistolare, prevista dal regolamento, dei tre quarti dei soci che deliberano con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti.

ARTICOLO 34

La sede dell'associazione non può essere trasferita.

ARTICOLO 35

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere proposto dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o dalla richiesta di almeno 1/10 dei soci iscritti e in regola con il pagamento delle quote sociali, per comprovati motivi inerenti la nullità delle finalità dell'associazione stessa.

Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci che deciderà l'ente a cui dovrà essere devoluto il patrimonio sociale.

L'assemblea, per la decisione dello scioglimento, sarà valida con la presenza dei tre quarti dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote sociali, che deliberano con la maggioranza dei due terzi dei soci votanti.

ARTICOLO 36

RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni previste dal Codice Civile.

ARTICOLO 37

VALIDITÀ

Il presente statuto entra in vigore dal 7 settembre 1990.

ARTICOLO 38

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le prime cariche sociali verranno assegnate alla prima assemblea ordinaria dei soci.